

IL CONTROLLO DEI RUMORI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Abbiamo pensato di dedicare questo numero al ripasso degli aspetti principali del Dlg. 277 del '91.

1) VALUTAZIONE DELLA RUMOROSITA'

Tutte le aziende hanno l'obbligo di consultare la RSU per valutare se in ciascuna delle mansioni la rumorosità superi o meno gli 80 dBA (decibel). Infatti in caso di superamento di 80 dBA (decibel) si rende necessario effettuare ulteriori misurazioni con le modalità indicate nell'allegato VI del Decreto Legislativo 277/91.

Il datore di lavoro è responsabile della veridicità delle informazioni fornite al tecnico affinché questi possa effettuare misurazioni corrette.

Le informazioni fornite al tecnico dovranno riguardare:

- i tempi e i cicli di effettivo funzionamento delle macchine
- il tempo di effettiva esposizione di ogni lavoratore alla/e fonte/i di rumorosità.

La RSU è consultata in ordine alla programmazione e alla valutazione del rumore.



2) MISURAZIONE DEL RUMORE

Qualora, a seguito delle valutazioni riferite alla mansione svolta, emerga che il rumore superi gli 80 dBA (decibel), calcolati come previsto dal successivo punto 4, occorre procedere ai rilievi della rumorosità da parte di personale competente.




SOMMARIO

*Linee guida per
l'applicazione
delle disposizioni
di cui al Decreto
Legislativo n. 277
del 15 agosto 1991
sull'inquinamento
da rumore in
ambiente di lavoro.*

3) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLA RUMOROSITA'

La legge impone che le misurazioni siano effettuate con uno strumento (fonometro) rispondente ai requisiti delle norme IEC 651 gruppo 1 e munito di indicatore di sovraccarico.

Lo strumento, che deve essere tarato prima dell'utilizzo, può essere posizionato o direttamente nel posto di lavoro occupato dal lavoratore o applicato alla persona in modo da seguirne gli spostamenti (quando la mansione preveda appunto frequenti spostamenti). Le caratteristiche dello strumento sono indicate nell'allegato.



Se la misurazione viene effettuata sul posto di lavoro fisso e in presenza del lavoratore il microfono deve essere posizionato a 10cm. di distanza dalla testa all'altezza dell'orecchio.

4) LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Quando le condizioni lavorative espongono gli addetti a livelli di rumorosità sufficientemente stabili o comunque variabili con regolarità nel corso della giornata lavorativa, il livello da prendere a riferimento è il Lep d. (Livello di esposizione personale) riferito a 8 ore giornaliere.

Se, invece, le condizioni lavorative espongono a livelli notevolmente variabili e fluttuanti tra una giornata e l'altra si deve prendere come riferimento il Lep w. (Livello di esposizione personale riferito alla settimana).

In tal caso il Lep w., che rappresenta per definizione la media settimanale dei diversi Lep d, diviene il valore sulla base del quale attuare i protocolli di prevenzione previsti dal Decreto Legislativo n. 277/91.

5) RAPPORTO DI VALUTAZIONE SUL RUMORE

Tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione della rumorosità di ogni mansione di lavoro (tipo di fonometro utilizzato, tempi di misurazione, posizionamento dello strumento utilizzato, ecc.), dovranno risultare da un apposito rapporto di valutazione redatto dal datore di lavoro da tenere a disposizione della USL.



6) PERIODICITA' DELLE MISURAZIONI


Ogni qualvolta attraverso innovazioni tecnologiche od organizzative si determini un mutamento sostanziale nella rumorosità, la valutazione (ed eventualmente la misurazione) deve essere ripetuta.

7) MISURE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE CON URGENZA DAI DATORI DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a ridurre al minimo il rischio indipendentemente dal superamento di qualsiasi valore limite.

Se a seguito delle misurazioni del livello di rumorosità emergono livelli di esposizione comunque elevati, l'azienda deve adottare immediatamente tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali che consentano di ridurre la esposizione al rischio ai livelli minimi "concretamente attuabili" privilegiando gli interventi alla fonte.

Inoltre il datore di lavoro deve apportare le necessarie modifiche all'ambiente di lavoro in modo da ridurre al minimo il rischio derivante dalla esposizione al rumore. Nei luoghi ove la rumorosità supera i 90 dBA occorre affiggere apposite segnalazioni.




In tutti i casi in cui, nonostante adeguate bonifiche, l'azienda non riesca a riportare l'esposizione al rumore al di sotto dei 90 dBA o il valore della pressione acustica istantanea

non ponderata (es. detonazione) risulti superiore a 140 dBA (200 Pa), occorre comunicare all'organo di Vigilanza, entro 30 giorni dall'accertamento del superamento, le bonifiche messe in atto. L'Organo di vigilanza è rappresentato dai Servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro delle USL competenti per territorio e dagli Uffici territoriali dell'ISPESL.

8) INFORMAZIONI AI LAVORATORI

Per tutti i lavoratori che occupano una postazione di lavoro in cui la rumorosità accertata sia superiore agli 80 dBA l'azienda deve fornire anche collegialmente una adeguata informazione su:



- i possibili danni causati al lavoratore dalla esposizione al rumore;
- i mezzi "personali" di protezione acustica che i lavoratori devono utilizzare e le condizioni che ne determinano l'obbligatorietà;
- e, avvalendosi del medico competente, il significato delle visite mediche ed audiometriche.

Se la rumorosità supera 85 dBA occorre istruire il lavoratore sull'utilizzo dei mezzi di protezione e sull'uso corretto delle macchine.

9) MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALI CONTRO IL RUMORE

Al superamento degli 85 dBA il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire a ciascun lavoratore idonei mezzi individuali che devono garantire una adeguata protezione.



10) VISITE MEDICHE ED AUDIOMETRICHE PREVENTIVE E PERIODICHE

I lavoratori la cui soglia di esposizione personale supera gli 85 dBA devono essere sottoposti a visita medica ed audiometrica prima di iniziare il lavoro e dopo un anno. Successivamente gli accertamenti saranno effettuati ad anni alterni se l'esposizione generale a rumore è inferiore o uguale a 90 dBA e tutti gli anni se l'esposizione è maggiore di 90 dBA. Il lavoratore che dal giudizio del medico competente risultasse non più idoneo, temporaneamente o in via definitiva, a

continuare a svolgere una certa mansione dovrà essere spostato "in quanto possibile" ad altro incarico.



I lavoratori che risultino esposti ad una rumorosità compresa tra 80 ed 85 dBA possono chiedere che venga loro effettuata l'audiometria; il medico competente valuterà se sussistono le ragioni per acconsentire alla richiesta.

11) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE AUDIOMETRIE

Benchè la legge non lo specifichi espressamente, i metodi ritenuti accettabili per effettuare

le audiometrie sono:

- a riposo acustico da almeno mezz'ora, in apposita cabina silente

- se non è possibile eseguire l'esame in cabina silente, esso deve essere praticato in ambiente silenzioso tale da non interferire con il risultato dell'esame.

Il medico competente eventualmente, a suo giudizio, potrà disporre l'effettuazione o la ripetizione di alcune audiometrie con altre metodologie.

Il medico è tenuto a segnalare sulla scheda del lavoratore le condizioni in cui è stata effettuata 1' audiometria.

Art. 44, comma 2, all. VII



12) CHI E' IL MEDICO COMPETENTE

E' medico competente:

a) chi è in possesso dei seguenti titoli di laurea: medicina e specializzazione in medicina del lavoro e in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori; medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette.

b) chi è in possesso di laurea in medicina e compare nell'elenco dei medici ex art. 55 del D.Lgs. n. 277/91 pubblicato a cura di ciascuna regione (a statuto ordinario e/o speciale).

Coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) possono essere nominati medici competenti su tutto il territorio nazionale.

Il medico competente

- deve predisporre una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore soggetto a controllo sanitario;
- deve comunicare ad ogni lavoratore l'esito degli esami e alla RSU il risultato complessivo anonimo degli esami di tutti i lavoratori;

- esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro;

- è tenuto a visitare lo stabilimento almeno due volte l'anno.

DOSIMETRI DI RUMORE

1) L'allegato VI del D. Lgs. 277/91 cita l'uso dei dosimetri:

"Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro occupati dai lavoratori o con strumenti fissati alla persona".

2) Il dosimetro e' un fonometro integratore che misura per 8 ore e confronta il livello equivalente accumulato con il livello equivalente massimo permesso di 90 dBA; il confronto viene fornito di solito in percentuale dove 100% = 90 dBA.

Esistono, poi, dosimetri computerizzati che hanno molte altre funzioni e permettono di ricostruire la storia del rumore per intervenire dove e' necessario, permettono 1 'interfacciamento ecc.

La taratura sul campo viene effettuata con i calibratori dei fonometri.

Non risulta, al contrario, che esista al momento una procedura approvata per la verifica ufficiale (SIT e simili) dei dosimetri.



Proprietario CGIL di Modena P.zza Cittadella 36 Tel. (059) 217363 -Direttore Maurena Lodi -Direttore Resp. Dario Guidi - Registrato al Tribunale di Modena nr. 1042 del

20.9.1990

Publicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL; operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, commi IV e V lettera a), del DPR 26/10/72, n.633 (R.M. 24/5/96 n.75/E).